

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3440 del 06/07/2023
Oggetto	Concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con pontile in legno di mq 32,65, ad uso attracco per n. 3 (tre) imbarcazioni da pesca professionale in destra idraulica del fiume Po di Goro, località Gorino - comune di Goro (FE) - Prat: FE22T0018 Richiedente: Sig. Turri Stefano c.f. TRRSFN82M30C967Q.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3563 del 06/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sei LUGLIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con pontile in legno di mq 32,65, ad uso attracco per n. 3 (tre) imbarcazioni da pesca professionale in destra idraulica del fiume Po di Goro, località Gorino - comune di Goro (FE) - Prat: FE22T0018

Richiedente: Sig. Turri Stefano c.f. TRRSFN82M30C967Q.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022– di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, ad oggetto: "Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico";
- la Determinazione Dirigenziale n. 987 del 17.12.2022 è stato approvato l'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, che recepisce in particolare la nuova organizzazione relativa al Demanio;
- la D.D.G. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.sa Gabriella Dugoni;

PRESO ATTO CHE:

- in data 01/06/2022, il Sig. Turri Stefano, C.F. TRRSFN82M30C967Q, residente in via U. Foscolo, 25 - Frazione di Gorino comune di Goro (FE), in qualità di ditta individuale - Impresa di pesca professionale con P.I.: 01783620386, ha presentato istanza di richiesta di utilizzo di porzione demaniale di spazio acqueo per ristrutturazione e ampliamento pontile in alveo del fiume Po di Goro, per ormeggio n. 3 (tre) imbarcazioni ad uso pesca professionale in banchina portuale argine destro e relative pertinenze idrauliche in Gorino della concessione FE22T0018, registrata al PG//2022/091078 del 23/06/2022 ed integrata in data 09/04/2022 registrata al prot. n. 183143/2023;

DATO ATTO:

- dell'avvio del procedimento del Servizio Autorizzazioni e Concessioni prot. n. PG/2022/185089 del 11/11/2022;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 85 del 29/03/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007 specificato in area ricadente nel Parco del Delta del PO e all'interno del sito Rete Natura 2000 (IT4060005 - SIC-ZPS);

PRESO ATTO dell'assenso espresso:

- della Regione Emilia Romagna - Settore Agricoltura Caccia e Pesca, registrato al prot. n. PG/2022/203033 del 12/12/2022 in quanto la tipologia della struttura e le modalità dell'utilizzo non presentano fattori di incidenza negativa sullo stato del patrimonio ittico presente;
- dell'Agenzia interregionale per il fiume Po disciplinare tecnico conservato agli atti al prot. PG/2023/9438 del 18/01/2023 che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;
- del Servizio Urbanistico e Suap del comune di Goro, registrato al prot. n. PG/2023/84927 del 15/05/2023;
- del Parco del Delta del Po, al prot. n. PG/2023/91173 del 24/05/2023 quale nulla osta e valutazione di incidenza ambientale;

CONSIDERATO che:

- con nota del 13/06/2023 registrata al prot. n. PG/2023/105277 del 16/06/2023 il richiedente dichiara di provvedere alla sistemazione del pontile solo ad avvenuto rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Goro;
- l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di quantificare il canone per l'annualità 2023 in € 205,85 per l'occupazione delle aree demaniali concessionate da versare dalla ditta individuale Turri Stefano a fronte della sistemazione / utilizzo del pontile;
- di quantificare il deposito cauzionale pari ad € 250,00 da versare dalla ditta individuale Turri Stefano;

ACCERTATO che il/la richiedente ha versato:

- in data 27/05/2022 tramite PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 06/06 /2023 tramite PagoPA € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare al Sig. Stefano Turri, residente in via Ugo Foscolo, 25 comune di Goro (FE) in qualità di ditta individuale - Impresa di Pesca Professionale C.F.: TRRSFN82M30C967Q e P.I. 01783620386, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico finalizzata alla realizzazione di intervento di manutenzione ed ampliamento di pontile esistente da adibire ad ormeggio di n. 3 imbarcazioni per uso pesca professionale in destra idraulica del Po di Goro, località Gorino nel comune di Goro, individuata in area non censita catastalmente

ubicata frontalmente al foglio 18, mappale demaniali 49 del Comune di Goro (FE) - codice pratica FE22T0018;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/07/2023 (PG/2023/116876 del 05/07/202);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 205,85 euro da versare in quota parte corrispondente all'avvenuta realizzazione del pontile tramite PagoPA;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. in data 27/05/2022 tramite PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione entro il medesimo termine e relative ricevute del pagamento effettuato; 10. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le

informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni
firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Stefano Turri, residente in via Ugo Foscolo, 25 comune di Goro (FE) in qualità di ditta individuale - Impresa di Pesca Professionale C.F.: TRRSFN82M30C967Q e P.I. 01783620386 (cod. pratica FE22T0018).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico finalizzata alla realizzazione di intervento di manutenzione ed ampliamento di pontile esistente da adibire ad ormeggio di n. 3 imbarcazioni per uso pesca professionale in destra idraulica del Po di Goro, località Gorino nel comune di Goro, individuata in area non censita catastalmente ubicata frontalmente al foglio 18, mappale demaniali 49 del Comune di Goro (FE).
2. spazio acqueo fluviale e banchina a fiume su area demaniale a mt 333 dalla borchia (ubicata allo stante 215 e in sommità del muro di difesa a mare all'interno del porto di Gorino) in comune di Goro, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
3. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso professionale per pesca.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 205,85 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in

base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli

obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la rinuncia, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o

sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;
 - numero identificativo della concessione FE22T0018;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni formulate dagli enti coinvolti e contenute nel Disciplinare Tecnico, nota dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po Direzione Territoriale Idrografica ufficio Operativo Ferrara, registrato al PG/2023/9438 del 18/01/2023:

Oggetto: FE22T0018 - Istanza di concessione per regolarizzazione pontile esistente in area demaniale in legno per ormeggio imbarcazione ad uso pesca, in destra idraulica del Po di Goro, località Gorino nel Comune di Goro (FE).

Ubicazione: Spazio acqueo in alveo del fiume Po di Goro, banchina portuale argine destro e relative pertinenze idrauliche in Gorino – A.I._FE_2 – Comune di Goro (FE);

Richiedente: Turri Stefano, Via Ugo Foscolo, 25 - 44020 Frazione Gorino - Goro (FE);

Dati catastali dell'area demaniale occupata: Spazio acqueo fluviale e banchina a fiume su area demaniale a mt. 333 dalla borchia (ubicata allo St.215 e in sommità del muro di difesa a mare all'interno del Porto di Gorino) in Comune di Goro (FE) in area non censita catastalmente ubicata frontalmente il Mappale 49 – Foglio 18.

Dati carta tecnica regionale: Foglio ER 188133

Vista la domanda presentata dalla Ditta Turri Stefano e la relativa documentazione progettuale allegata a firma dell'Arch. Andrea Roma - iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara n. 69 - collaboratore Tecnico della Consultec Delta di Cazzola Daniele (Procura Speciale) – P.zza Ilvia Maria Biolcati “Milva”, 9 – 44020 Goro (FE), prot. ARPAE 186769/2022 del 14/11/2022, assunta al protocollo AIPo al n. 26694 in data 14/11/2022;

Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I. Delta) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26/2001 del 18/12/2001 e in particolare l'art. 11 quater che al comma 2 lett. h stabilisce che “nella fascia A-B sono consentiti gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione di natura pubblica e privata lungo i rami deltizi, se individuati negli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali e nelle forme ivi previste”

Ai sensi del T.U. 25/07/1904, n. 523 questo Ufficio esprime il proprio Nulla Osta, sotto il profilo idraulico, al mantenimento delle opere ed all'utilizzo delle aree demaniali richieste, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:

Art. 1) – DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE E DELLE AREE DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

1. Le opere relative alla presente richiesta di concessione sono costituite da:
 - N. 1 pontile esistente di legno a forma rettangolare avente le seguenti dimensioni:
 - parte ortogonale alla banchina primo tratto m 1,00 X m 6,80;
 - parte ortogonale alla banchina secondo tratto m 1,30 X m 3,70;
 - Parte parallela alla banchina m 1,40 X m 15,00;**Il tutto per un ingombro totale di mq. 32,65**
 - Lo spazio acqueo occupato dalle opere in oggetto risulta identificato nella planimetria generale con le relative coordinate geografiche per le seguenti dimensioni:
 - spazio acqueo libero mq. 69,30;
 - spazio acqueo occupato da imbarcazioni mq. 49,45;
 - spazio suolo occupato da pontile in legno mq. 0,80;**Superficie complessiva oggetto di occupazione di mq 119,55;**
2. Pertanto, a seguito della richiesta di concessione del 14/11/2022, le superfici complessive delle aree demaniali occupate risultano di **mq 152,20**, come di seguito elencate:
 - Spazio acqueo occupato dai pontili esistente **mq 32,65**;
 - Spazio acqueo occupato dalle imbarcazioni **mq 119,55**;
3. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere apportata senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'AIPo – Ufficio di Ferrara.

Art. 2) –CONDIZIONI D'ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

1. Dovrà essere apposta in maniera ben visibile, sul pontile, una targa in alluminio delle dimensioni di cm 10x20 identificativa della concessione con riportato il codice regionale **FE22T0018**.
2. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere le rampe carrabili e la piarda/sponda demaniale antistante lo spazio acqueo costantemente sgombri da strutture, mezzi e materiali; in particolare si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggio e stazionamento di veicoli nelle aree in concessione, sulla sommità dell'argine, sulle banche e relative rampe, nonché l'obbligo di

assicurare il libero accesso a tutte le aree in concessione da parte del personale AIPo e di imprese, ditte e professionisti da questa incaricati.

3. Nel corso dell'esercizio della presente Autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia delle scarpate, dei cigli e della banchina fluviale, sia tramite periodiche operazioni di sfalcio che con l'asportazione di ogni rifiuto nell'area Demaniale oggetto della presente concessione.
4. Nei medesimi ambiti, sia a terra che nell'attiguo spazio acqueo, il concessionario dovrà provvedere anche all'accurata e costante asportazione dei detriti e relitti che potrebbero impigliarsi alle strutture fisse e galleggianti realizzate.
5. Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla segnalazione del pontile e degli ormeggi e la conseguente responsabilità per tutti gli incidenti che potessero verificarsi compresi gli oneri relativi al risarcimento delle spese che fosse necessario affrontare per il salpamento di relitti affondati, restando in ogni caso l'AIPo sollevata ed indenne da qualsivoglia aspetto connesso alla navigazione fluviale.
6. Sono vietati gli scavi in alveo. In caso di intervento di ripristino allo stato di fatto delle quote del fondale entro il perimetro dell'area in concessione dovrà essere richiesto specifico nulla osta idraulico indicando: quantità, modalità esecutive e posizione del rilascio in alveo del sedimento rimosso.
7. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.
8. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, sia civilmente che penalmente.
9. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'AIPo alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nella sponda arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.
10. L'AIPo, in relazione al presente parere, rimane sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici o idrogeologici.
11. Il concessionario stesso dovrà accertarsi altresì circa la stabilità della zona interessata dall'attracco e delle zone immediatamente a monte e a valle provvedendo, a propria cura ed oneri, all'esecuzione degli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza, previa specifica e formale autorizzazione dell'AIPo.
12. Durante lo svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare di motonautica il concessionario dovrà nell'evenienza provvedere, a propria cura ed oneri, a liberare il canale navigabile e le sue adiacenze da tutti quei mezzi (natanti e galleggianti in genere, ancoraggi, cavi ecc.) che potessero ritenersi di ostacolo e comunque pericolosi per la pubblica incolumità.
13. Al raggiungimento di quote idrometriche tali da far presumere il verificarsi di un evento di piena, il concessionario dovrà provvedere, sempre a propria cura ed oneri, al rafforzamento degli ormeggi nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti che si ritenessero necessari per scongiurare l'affondamento delle strutture ovvero la loro dispersione nella corrente del fiume.
14. La validità del presente parere è subordinata alla durata delle concessioni come definite dall'ARPAE – SAC Ferrara.
15. Il presente nulla-osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell' AIPo, qualora ciò fosse ritenuto necessario per

motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'AIPo provvederà in danno del concessionario.

16. La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita dal concessionario, con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'AIPo non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.
17. L'inosservanza anche parziale da parte della Ditta richiedente delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

Art. 3) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere domandate alle competenti Autorità, rimanendo l'AIPo del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo;
2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna e svolto dall'ARPAE – SAC Ferrara;
3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente Nulla Osta ai soli fini idraulici ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

- Regione Emilia Romagna Settore Agricoltura Caccia e Pesca: *“Accertato che le acque del Po di Goro, classificate navigabili e già accessibili alla pesca da natante non ancorato, non presentano ulteriori vincoli di protezione delle specie ittiche (zone di ripopolamento e frega o zone di protezione specie ittiche), secondo quanto previsto dal Programma Ittico 2022/2023. Rilevato che lo spazio acqueo interessato dalla presente regolarizzazione si trova in area ricadente nel Parco del Delta del Po e all'interno del sito Rete Natura 2000 (IT4060005 SIC-ZPS), si rimanda all'ente di gestione per eventuali ulteriori prescrizioni determinate dalle Misure generali e specifiche di conservazione. Si esprime parere*

favorevole al mantenimento dell'attracco per n. 3 (tre) imbarcazioni da pesca professionale come sopra descritto, ai sensi dell'art. 9, comma 5, L.R. 11/2012, in quanto la tipologia della struttura e le modalità dell'utilizzo non presentano fattori di incidenza negativa sullo stato del patrimonio ittico presente. Ai fini di tutela del patrimonio ittico e per garantire il rispetto della vigente normativa in materia, si prescrive quanto segue:

- ***di non utilizzare la piattaforma per alcuna forma di pesca;***
 - ***di non installare sulla stessa alcun attrezzo, né fisso né mobile, finalizzato all'attività della pesca;***
 - ***di porre particolare attenzione alle eventuali operazioni di rifornimento carburante, per evitare qualsiasi tipi di sversamento.***
- Comune di Goro, Servizio Urbanistica e Suap, si comunica che: *"...nell'area indicata è possibile edificare sanare pontili in legno. Il rilascio della concessione da parte di ARPAE, costituisce titolo affinché la ditta possa richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria e il Permesso di Costruire in Sanatoria. Presupposto per il rilascio del titolo edilizio è l'Autorizzazione paesaggistica in sanatoria che andrà richiesta al Comune di Goro dopo il rilascio della Concessione per occupazione aree demanio idrico da parte di ARPAE. Una volta ottenuta l'Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria l'interessato potrà richiedere il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Si rammenta inoltre che l'area oltre che essere sottoposta a vincolo paesaggistico è sita all'interno del SITO RETE NATURA 2000, ..dunque occorre richiedere il relativo parere all'ente preposto ai fini del rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Ricordo che se ci sono strutture esistenti da recuperare o da abbattere occorre che la Concessione Fluviale comprenda l'opera stessa.*
- Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Al sig Turri Stefano, per il rilascio di concessione demaniale finalizzata alla realizzazione intervento di manutenzione ed ampliamento di pontile adibito ad ormeggio imbarcazione ad uso

professionale nell'area indicata nella documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

- *Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come l'attività non comporti incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:*

Prescrizioni :

- *la realizzazione della struttura per ormeggio dovrà rispettare il profilo arginale e l'eventuale vegetazioni ivi presente;*
- *si richiede la disponibilità del proponente di effettuare un'attività di riordino generale dell'area richiesta in concessione eliminando eventuali rifiuti ed attrezzatura abbandonata In generale;*
- *si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;*
- *dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esecuzione dei lavori;*
- *dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree attraversate;*

Si coglie tuttavia l'occasione per auspicare la predisposizione da parte del Comune di Goro di uno strumento di pianificazione che regolamenti la presenza di queste strutture per l'ormeggio imbarcazioni e di eventuali attrezzature correlate (attrezzatura per la pesca, coperture, ecc) sia per quanto riguarda il riordino delle strutture esistenti, che per le nuove realizzazioni.

Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/05 e ss.mm.ii., e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione delle attività in oggetto, di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area indicata.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

Risorse poligonali modificabi 1 di 2 X

☆ Risorse poligonali modificabili

Cod. pratica: **FE22T0018**
Cod. risorsa: **FET139136**

[Dettagli](#) | [Modifica Feature](#) | [Aggiungi ai risultati](#)

The map displays a street grid on the left with buildings and labels like 'Bar Trombini' and 'Gorino'. A road labeled 'Via Gorino' runs vertically. To the right, a river is shown with a green bank and a blue water area. Two polygonal features are highlighted: a pink one and a blue one with diagonal hatching. The interface includes a search bar, a star icon, and navigation controls.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.